

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 758

Misure di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici di civile abitazione

28/04/2024 - 05:19

Indice

1. DDL S. 758 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 758	4

1. DDL S. 758 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 758

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTÙ**, **DREOSTO**,
PAGANELLA, **PIROVANO**, **POTENTI** e **SPELGATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2023

Misure di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici di civile abitazione

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni, nell'ambito dell'architettura e dell'ingegneria edile, si sta facendo ampio uso di pannelli ed involucri esterni, sempre più all'avanguardia in termini di prestazioni tecniche e caratteristiche tecnologiche. I pannelli e gli involucri, oltre ad avere vantaggi di carattere estetico, possono avere importanti caratteristiche tecniche, quali leggerezza, isolamento termico e acustico, flessibilità, costi contenuti. Per le loro caratteristiche intrinseche, i pannelli sono spesso utilizzati a copertura di porzioni anche molto estese degli edifici di nuova generazione, se non di intere facciate. Questo rende fondamentale assicurare che tali pannelli e rivestimenti siano sicuri sotto tutti i punti di vista, incluse le caratteristiche antincendio e antinfiammabilità, e che anzi contribuiscano significativamente a rendere l'edificio sempre più sicuro da tutti i possibili rischi.

Il gravissimo incendio divampato nella periferia est di Roma ad inizio giugno, che ha provocato una vittima e diversi intossicati oltre ad aver causato danni economici ingenti, sembra essere stato provocato, o comunque favorito, dai materiali utilizzati per gli interventi di efficientamento energetico relativi alla cappottatura termica del palazzo e all'installazione di pannelli sul tetto.

A prescindere dall'esito finale delle indagini sul caso specifico e sull'individuazione delle responsabilità dell'incendio, appare evidente quanto sia fondamentale che il legislatore intervenga con estrema urgenza per colmare il *vulnus* tecnico-normativo sui requisiti di sicurezza antincendio obbligatori per gli edifici, in particolare per l'installazione di pannelli di rivestimento e di involucro degli edifici medesimi.

Si ricorda a riguardo il drammatico incendio divampato a Milano all'edificio di recente costruzione « Torre dei Moro » a fine agosto 2021, che pur non avendo provocato vittime ha causato ingenti danni a persone e cose oltre ad aver gettato nel terrore e nel panico la cittadinanza. L'incendio dell'edificio ha avuto una « ultrarapida » propagazione delle fiamme e dei fumi, che risulta essere stata favorita dai materiali altamente infiammabili utilizzati per la realizzazione del cappotto dell'edificio.

Anche l'incendio che nel 2017 ha riguardato la *Grenfell Tower* di Londra, che ha causato la morte di settantadue persone, risulta essere stato favorito dai pannelli utilizzati per la ristrutturazione della facciata, molto simili a quelli utilizzati per la Torre dei Moro di Milano, che sono risultati inadeguati ai fini antincendio.

Dal punto di vista normativo, il riferimento è il decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici ad uso civile e che richiama, quale strumento idoneo ma volontario per la valutazione dei rischi delle facciate, la Guida tecnica, emanata nel 2010 con la lettera circolare del Ministero dell'interno relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili e successivamente sostituita dalla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, con cui il Dipartimento dei vigili del fuoco ha aggiornato la normativa di settore mediante la produzione di una disposizione più adatta alle nuove esigenze costruttive. Si tratta di un documento tecnico volontario e si applica ai fabbricati di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano

oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50 per cento della superficie complessiva delle stesse.

Il presente disegno di legge si compone di un articolo con il quale si interviene per rendere obbligatori, e non solo « raccomandabili », i requisiti di sicurezza rispetto al fuoco per i materiali utilizzati per il rivestimento delle facciate degli edifici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincendio degli edifici ad uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella Guida per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, allegata alla lettera circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 5043 del 15 aprile 2013.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.